ORIGINALE

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione n° **16**
in data **28-04-2023**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Oggetto: Approvazione delle tariffe della TARI 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto comunale, si è riunito presso la Sala Riunioni dell'immobile ex sede di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sito in via Zannier n. 9, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

SIDRAN NATALE	Presente	STROMENDO FABIO	Presente
PERISSINOTTO GIUSEPPE	Presente	BIZZARRO MARCO	Presente
DRIGO GIULIA	Presente	AMBROSIO ANNAMARIA	Presente
VENDRAME RENATA	Presente	MORETTO VALERIA	Presente
ONGARETTO NICOLA	Presente	INNOCENTE ALVISE	Assente
ANASTASIA PAOLO	Assente	ZOCCOLAN ANGELICA	Presente
MAYER PIERPAOLA	Assente		

	Presenti	Assenti
Totale:	10	3

Partecipa alla riunione la dott.ssa Plozzer Tamara Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ONGARETTO NICOLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Nomina scrutatori i consiglieri:
PERISSINOTTO GIUSEPPE
VENDRAME RENATA
ZOCCOLAN ANGELICA

OGGETTO: approvazione delle tariffe della Tari per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Arera:

- la deliberazione Arera n. 443/2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione Arera n. 444/2019 che, da un lato, dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e, dall'altro, rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*";
- 682. "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)";*

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) attualmente vigente per la sola componente TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con propria deliberazione di n. 22 del 30.03.2017, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2023 ad oggetto:" Modifica del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) – componente Tassa sui Rifiuti (TARI)";

CONSIDERATO CHE:

- in via generale, in base all'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:
- *all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- *all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, poi dispone che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;*
- *l'art. 3, co. 5-quinquies indica che gli enti "possono" (e non "devono") provvedere entro il termine al 30 aprile, perciò per l'anno in corso il termine ultimo per approvare i PEF, le tariffe*

e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva resta quello indicato all'art 3, co. 5-sexiesdecies che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7/14.04.2022-MTR-2 ARERA di validazione dei PEF TARI 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 in data 31.05.2022 di presa d'atto della validazione dei PEF TARI per il quadriennio 2022-2025 da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 14 aprile 2022 in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2023 con la quale è stata stabilita per l'anno 2023 la provvisoria conferma delle tariffe e dei piani finanziari già adottati per il 2022;

Preso atto che con la succitata deliberazione n. 19/31.5.2022 il PEF TARI per l'anno 2023 veniva rideterminato, ai fini della manovra tariffaria da applicare, in € 885.629,26 da utilizzarsi per il calcolo delle tariffe come di seguito indicato:

- € 255.447,49 parte fissa
- € 630.181,77 parte variabile

considerati al netto della componente relativa alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della ripartizione del gettito della tariffa per coprire i costi fissi e i costi variabili suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche (allegato b) e non domestiche (allegato c);

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Udita la presentazione dell'argomento e la discussione che ne è seguita, riportata su supporto informatico conservato agli atti;

Con la seguente votazione in forma palese:
consiglieri presenti: 10
voti favorevoli: 10
voti contrari: -
consiglieri astenuti: -

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di prendere atto delle risultanze espresse con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/31.05.2022 di Presa d'atto validazione dei PEF TARI per il quadriennio 2022-2025 ai fini della manovra tariffaria e che con la stessa viene stabilita la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana TARI 2023 suddiviso tra la quota dovuta dalle utenze domestiche e quella dovuta dalle utenze non domestiche (allegato a);

2) di approvare le Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche (allegato b) e non domestiche (allegato c);

3) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario Tari 2023 rideterminato in € 885.629,26 con il metodo MTR-ARERA e deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.19 del 31.05.2022;

4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Con la seguente votazione in forma palese:
consiglieri presenti: 10
voti favorevoli: 10
voti contrari: -
consiglieri astenuti: -

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
ONGARETTO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Plozzer Tamara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg.

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Dragonetti Filomena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il ……

lì, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE